

JUAN IGNACIO ARRIETA

## CONFERENZE EPISCOPALI E VINCOLO DI COMUNIONE

1. Le Conferenze episcopali dopo il Concilio Vaticano II. — 2. Profili pratici di governo e origine delle Conferenze. — 3. La base episcopale delle Conferenze. — 4. Il vincolo di comunione e il Collegio. — 5. Collegialità affettiva ed effettiva. — 6. Conseguenze normative della collegialità.

Nel fare un bilancio sull'applicazione della dottrina del Concilio Vaticano II negli ultimi venti anni, il Sinodo dei Vescovi del 1985 segnalò — tra l'altro — la necessità di approfondire lo studio della natura delle Conferenze episcopali, allo scopo di raggiungere soprattutto due precisi obiettivi: chiarirne lo statuto teologico e stabilire inoltre il valore dottrinale delle sue deliberazioni che avessero contenuto magisteriale <sup>(1)</sup>.

La *Relatio Finalis* della riunione sinodale indicò anche il criterio ermeneutico in base al quale svolgere questa e analoghe ricerche. Tale criterio era individuato nello studio armonico di tutta la dottrina conciliare in ogni materia, considerando le connessioni sussistenti fra tematiche affini, senza limitarsi soltanto all'analisi del testo dell'uno o dell'altro documento, « *ut ita possibile fiat sensum integrum sententiarum Concilii..., accurate exponere* » <sup>(2)</sup>.

In questo lavoro ci occuperemo soltanto del primo degli obiettivi individuati dal Sinodo riguardante la natura delle Conferenze episcopali.

Riflettere sullo statuto delle Conferenze episcopali implica però un'attenta considerazione dei problemi teologici relativi all'anzidetta istituzione <sup>(3)</sup>. In una prospettiva canonistica ciò richiede innanzitutto

---

(1) Cfr. *Synodus Episcoporum, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio Finalis*, Città del Vaticano, 1985, p. 16.

(2) *Relatio Finalis*, cit., p. 5.

(3) Un importante contributo a questi studi è costituito dai lavori del Colo-

to uno sforzo per considerare attentamente la dimensione giuridica dei problemi teologici posti dalle Conferenze episcopali. Questo rappresenta l'oggetto specifico del presente lavoro, e a tal livello (ove più è necessario affinare la tecnica ed eliminare gli equivoci) saranno condotte le presenti considerazioni.

### 1. *Le Conferenze episcopali dopo il Concilio Vaticano II.*

Fin dalle fasi preparatorie del Concilio Vaticano II, le Conferenze episcopali, oltre ad essere considerate in se stesse nei successivi *schemata* del decreto *Christus Dominus*, furono in modo ricorrente assunte come esempio dei modi istituzionali per mettere in pratica determinate esigenze inerenti alla missione pastorale dei vescovi, che era uno dei principali temi studiati dal Concilio (4). Ciò dimostra come all'inizio del Concilio le riunioni dei vescovi di uno stesso paese, sorte spontaneamente nella tarda metà del secolo scorso, generalmente per risolvere problemi di diritto pubblico esterno, non fossero solamente diffuse — come un fatto puramente sociologico — consolidando la loro struttura, ma avessero dimostrato la loro efficacia come strumenti di governo per affrontare in modo più globale i problemi pastorali comuni dell'episcopato (5).

Il Concilio Vaticano II, presenta le Conferenze episcopali sotto il profilo giuridico come un'istituzione di natura ben diversa da quella fino allora conosciuta (6). Esse appaiono come strutture di governo formalizzate dal diritto comune della Chiesa latina e imposte con ca-

---

*quo Internacional de Salamanca*, 3-8 gennaio 1988, le cui relazioni sono state raccolte nel volume *Naturaleza y futuro de las Conferencias Episcopales*, Salamanca, 1988, e di quello promosso dalla stessa Università pontificia nel maggio 1975: cfr. AA.VV. *Las Conferencias Episcopales hoy, Actas del Simposio de Salamanca 1-3 de mayo de 1975*, Salamanca, 1977.

(4) È sufficiente consultare gli indici degli *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I (Antepreparatoria), Appendix voluminis II, pars. I.*

(5) Sull'origine e lo sviluppo delle Conferenze, cfr. G. FELICIANI, *Le Conferenze Episcopali*, Bologna, 1974; sull'argomento qui trattato, vedi p. 305.

(6) Tra la vasta bibliografia in materia, cfr. J.I. ARRIETA, *Instrumentos supradocesanos para el gobierno de la Iglesia particular*, in *Ius canonicum*, XXIV (1984), p. 607-643; W. BERTRAMS, *De capacitate iuridica Conferentiae episcoporum*, in *Ius Populo Dei*, II, Roma, 1972, p. 73-93; J. MANZANARES, *Las Conferencias episcopales hoy. Configuración jurídica y fundamentos doctrinales*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 25 (1969), p. 325-372.

rattere generale a livello nazionale; sono inoltre loro riconosciute ampie competenze giuridiche nell'ambito delle quali esse esercitano un potere giurisdizionale, con la conseguente importante possibilità di vincolare giuridicamente i vescovi diocesani in determinate materie (7).

Il dato veramente rilevante è costituito però dal fatto che le Conferenze episcopali si presentano dopo il Concilio Vaticano II come figure prototipo di un *nuovo modo di governare* (8) pastoralmente la Chiesa da parte dei vescovi, in un contesto ancora impreciso di collegialità e di solidale unità dell'episcopato di una nazione. Questo è l'aspetto (più ancora della nuova configurazione giuridico-strutturale dell'istituto) che meglio spiega l'importante ruolo assunto dalle Conferenze episcopali nel governo della Chiesa dalla conclusione del Concilio Vaticano II in poi. Esaminando attentamente la questione ci si rende conto che i motivi profondi di questo nuovo stile di governo hanno un fondamento dottrinale — ed una concreta dimensione giuridica —, che non può essere circoscritto esclusivamente ai dibattiti che precedettero la redazione dei paragrafi del decreto *Christus Dominus* nei quali è direttamente toccato il tema delle Conferenze episcopali.

Si giustifica pertanto pienamente l'invito della *Relatio Finalis* del Sinodo del 1985 a studiare questo istituto, allo scopo di inserire i numeri 37 e 38 del decreto *Christus Dominus* nel più ampio quadro di una coerente valutazione dell'intera dottrina sull'episcopato (9). In realtà, l'esortazione sinodale offre l'occasione per una serena riflessione sia sul fondamento dottrinale sia anche sulle sue conseguenze giuridiche, attraverso la quale valutare se e come le Conferenze episcopali siano istituzionalmente condizionate dal carattere collegiale dell'episcopato; fino a che punto e in quale concreto contesto cano-

---

(7) Sull'influsso nelle relazioni con lo Stato, vedi i lavori di L. SPINELLI - G. DELLA TORRE, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Milano, 1974, spec. p. 100 e s.; J. GIMENEZ y MARTINEZ DE CARVAJAL, *Los Concordatos en la actualidad*, in *Derecho Canónico II*, Pamplona, 1974, p. 379 e s.

(8) Cfr. G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali nel magistero di Giovanni Paolo II*, in *Aggiornamenti sociali*, 38, 1987, p. 141-154.

(9) Si tenga presente che in questi numeri il Concilio non intese dare una definizione delle Conferenze episcopali, ma intenzionalmente si limitò a descriverle per lasciar libera la possibilità di ulteriori sviluppi scientifici (cfr. *Schema Decreti de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia. Textus emendatus. Relatio de Capite III, AS III-VI, p. 198*).

nistico si possa in altri termini affermare che questa istituzione è anche fondata sulla collegialità dei vescovi.

Nonostante il ventennio trascorso dal Concilio, i concetti adoperati per studiare e rappresentare questi temi permangono ambigui, sia per la loro complessità sia per l'equivocità e l'uso non uniforme delle espressioni. Perciò le considerazioni di seguito svolte si atterrano esclusivamente ai profili concettuali che cercheremo qui di precisare muovendo dal dato del magistero.

## 2. *Profili pratici di governo e origine delle Conferenze.*

Uno dei problemi sui quali più si è discusso in questi ultimi anni è se le Conferenze episcopali trovino una loro giustificazione nell'ordinamento canonico solo per motivi pratici di ordine pastorale o rispondano invece ad esigenze teologiche ben precise<sup>(10)</sup>. Nel primo caso, si tratterebbe di una istituzione di diritto umano per la realizzazione di obiettivi pastorali comuni di settori nazionali dell'episcopato; nel secondo, potrebbe trattarsi anche di un'esigenza di diritto divino, fondata sulla dimensione collegiale costitutiva dell'ordine episcopale.

Ritengo che queste due tesi, sulle quali — con sfumature diverse — si è divisa la dottrina, molto spesso sono state esposte in forma troppo radicale, favorendo una contrapposizione che non ha consentito di mettere in evidenza la parte di verità che vi può essere in ognuna di esse, e la loro possibile complementarietà sulla base non di falsi irenismi ma di un serio sforzo tecnico per trovare una idonea configurazione giuridica per aspetti che sono anche sostanzialmente diversi, parzialmente veri e comunque non necessariamente contraddittori.

L'analisi delle anzidette due tesi pone in evidenza che le difficoltà di definire la natura delle Conferenze episcopali derivano dall'intrecciarsi di una componente giuridica e di un'altra di carattere sacramentale; o meglio ancora, dall'intrecciarsi di due dimensioni giuridiche nate da diverso titolo: uno giuridico e l'altro sacramentale. Infatti, i problemi che si presentano nello studio delle Conferenze derivano in larga misura dalla necessità di individuare e di unificare, da una parte, le esigenze giuridiche della *missio canonica* (che costituisce il titolo giuridico, con una prevalente dimensione individuale

---

(10) Per uno studio del problema, si vedano i lavori citati nella nota 3.

collegata all'ufficio), la quale attribuisce ad ogni vescovo responsabilità canoniche individuali con riferimento ad aspetti concreti della missione universale affidata al Collegio; e, dall'altra, le esigenze giuridiche della consacrazione episcopale (che rappresenta il titolo sacramentale, con la sua dimensione collettiva dovuta alla sua natura collegiale), la quale, incorporando i vescovi al Collegio, li rende responsabili dell'intera missione che Cristo affidò alla sua Chiesa <sup>(11)</sup>.

Con riferimento a questa duplice prospettiva — al contempo individuale e collettiva —, è necessario affermare che l'istituzionalizzazione delle Conferenze episcopali fu presa in considerazione dal Concilio in relazione al ministero pastorale individuale che deve essere esercitato su concrete porzioni del Popolo di Dio; ossia le Conferenze furono trattate nella prospettiva dei concreti incarichi pastorali che comportano l'esercizio dell'ufficio di direzione e governo diocesano <sup>(12)</sup>, e quindi sulla prospettiva della *missione canonica* individuale.

L'analisi della redazione dei n. 37 e 38 del decreto *Christus Dominus* <sup>(13)</sup> mette in evidenza i motivi prevalentemente pratici che portarono il Concilio a discutere su questa figura giuridica. Il successivo sviluppo normativo di queste disposizioni del Concilio (attraverso il *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, il direttorio *Ecclesiae imago* e infine i canoni del Codice di Diritto Canonico) segue la stessa linea del « *munus suum apte ac fructuose adimplere* », in funzione della quale il n. 37 del decreto *Christus Dominus* stabilì la necessità di una maggiore unità di azione dell'episcopato concretata e attuata nelle Conferenze in ausilio della funzione pastorale affidata ai singoli vescovi.

Il dato tecnico che forse meglio mette in evidenza fino a che punto la prospettiva giuridica della *missio canonica* si trova alla base dell'istituzione si ricava dalla composizione delle Conferenze episco-

<sup>(11)</sup> Trattasi della problematica — che continua ad essere dibattuta in dottrina — posta dal n. 2 della *Nota explicativa praevia* circa la nozione e l'origine della potestà ecclesiastica. Per una sintesi del problema cfr. *Manual de Derecho Canónico*, Pamplona, 1988, p. 130-133.

<sup>(12)</sup> Sin dall'inizio la competente Commissione conciliare seguì il criterio di impostare la riflessione sulle Conferenze episcopali su motivi storici, pastorali e di adeguamento alle necessità di governo (cfr. *Schema Decreti de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia. Textus prior. Relatio circa rationem qua schema elaboratum est. Pars altera. De Capite III*, AS III-II, p. 53; Id., *Textus emendatus. Relatio de Capite III*, AS III-IV, p. 197).

<sup>(13)</sup> Cfr. R. SOBANSKI, *La teología y el estatuto jurídico de las Conferencias episcopales*, in *Naturaleza y futuro...*, cit., p. 99-129.

pali prevista dal n. 38 del decreto *Christus Dominus*. In questo passo il Concilio designa i membri *a iure* dell'istituzione non con il termine di « vescovo residenziale », ma con quello più ampio di « ordinario del luogo ». Tenendo presente il quadro normativo allora vigente e la corrispondente terminologia <sup>(14)</sup>, si comprende come la scelta terminologica da parte del Concilio fosse dovuta alla sua volontà di riunire nelle Conferenze tutti coloro che si trovassero alla guida di una diocesi o struttura pastorale equiparata, fossero o no vescovi; proprio per questo si parla di ordinario del luogo e non di vescovo residenziale.

Si può dunque concludere che il n. 38 del decreto *Christus Dominus* nell'indicare i membri che fanno parte *a iure* delle Conferenze episcopali, non si preoccupa di identificarli sulla base della consacrazione episcopale <sup>(15)</sup>, e tenendo presenti le esigenze teologiche della dottrina sull'episcopato, ma di stabilire una composizione di questi organi rispondente alle necessità pratiche di governo sentite da coloro che — indipendentemente dalla propria personale condizione episcopale — hanno ricevuto la missione canonica di svolgere un ufficio ecclesiastico di questo genere <sup>(16)</sup>.

Vero è che, nella maggioranza dei casi, le Conferenze episcopali sono *di fatto* composte da membri del Collegio episcopale, per la pratica generalizzata di consacrare vescovi i titolari di quasi tutte le strutture ecclesiali elencate nel vigente c. 368. Ciò spiega in linea di fatto perché la maggioranza dei membri *a iure* delle Conferenze a cui fa riferimento il n. 38 del decreto *Christus Dominus*, sia costituita da vescovi — ossia membri del Collegio episcopale —; resta tuttavia fermo quanto sopra affermato con riferimento ai lavori conciliari, e cioè che la presenza di questi ecclesiastici nelle Conferenze è dovuta

---

<sup>(14)</sup> Secondo il can. 198 del Codice del 1917, ordinario del luogo — tranne il vicario generale, come dice il n. 38 del *Christus Dominus* — poteva essere solo il titolare dell'ufficio « capitale », questo — salvo il caso delle diocesi — poteva non essere vescovo e pertanto non far parte del Collegio episcopale.

<sup>(15)</sup> Cfr. H. MÜLLER, *La Conferencia episcopal y el obispo diocesano*, in *Naturala y futuro...*, cit., p. 155-156.

<sup>(16)</sup> « *Cum Conferentiae episcopales natura sua sint episcoporum coetus ad regnum Dei efficacius usque dilatandum viribus unitis conspirantes, Commissioni visum est sententiae illi adhaerendum, iuxta quam omnes qui peculiari munere funguntur tum ad Apostolica Sede tum a Conferentia Episcopali demandato Conferentiae adesse debeant eamque constituent, i. e. "omnes Ordinarii locorum cuiusque ritus, etc. etc."* » (*Schema Decreti de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia. Textus emendatus. Relatio de Capite III, AS III-IV, p. 199*).

innanzitutto al fatto che essi sono ordinari del luogo e non al fatto che siano vescovi <sup>(17)</sup>.

Risulta così senza ombra di dubbio l'idea di Conferenza episcopale soggiacente alla creazione di questa istituzione: infatti la composizione di un organismo è elemento determinante per individuarne la natura. Le Conferenze episcopali sono assunte istituzionalmente dall'ordinamento della Chiesa come sussidio alla *missio canonica* di coloro cui è stato affidato il governo pastorale diretto delle Chiese locali; in ordine, cioè all'espletamento delle funzioni proprie dell'ufficio ecclesiastico di guida della diocesi.

### 3. *La base episcopale delle Conferenze.*

Sebbene la questione istituzionale delle Conferenze episcopali fosse trattata e risolta durante il Concilio nel contesto di questi brani del decreto *Christus Dominus*, bisogna domandarsi se in essi si esaurisca tutta la dottrina conciliare sulle Conferenze episcopali. In altre parole, è possibile completare l'analisi di questa istituzione muovendo da una considerazione globale della dottrina sulla sacramentalità e la collegialità dell'episcopato, come invita a fare il ricordato Sinodo? La risposta non può che essere affermativa, essendo necessario considerare attentamente la dimensione giuridica della componente sacramentale derivante dalla consacrazione episcopale e dall'appartenenza al Collegio dei membri delle Conferenze episcopali. Questa considerazione può complementare infatti il discorso finora svolto, centrato soprattutto sulla funzione individuale svolta in virtù della *missio canonica*.

A prescindere dalle ragioni e dalle idee che stanno all'origine della istituzionalizzazione delle Conferenze, la realtà è che queste sono assemblee di vescovi, ossia di membri del Collegio episcopale che hanno ricevuto lo stesso sacramento e sono perciò legati tra loro da un particolare vincolo di solidarietà; il quale vincolo ha una dimensione giuridica che rende ciascuno di loro corresponsabile nelle responsabilità individuali ed ineludibili degli altri <sup>(18)</sup>. E poiché le Conferenze so-

---

(17) Questo aspetto è evidenziato anche dalla risposta data dalla competente commissione conciliare a coloro che proponevano l'appartenenza alla Conferenza di tutti i vescovi dello stesso territorio, « *quia omnes sunt membra Collegii Episcopalis* »: « *Commissio censuit non valere analogiam cum iuribus Collegialitatis Episcoporum* » (*Schema Decreti de pastoralibus Episcoporum munere in Ecclesia. Textus recognitus. Relatio de singulis numeris Capituli III, ad num. 38, AS IV-II, p. 609*).

(18) Cfr. *Lumen gentium*, 23, b.

no fondamentalmente composte da membri del Collegio episcopale, esse sono conseguentemente anche istituzioni di governo nelle quali vanno messe in rilievo le peculiari relazioni di comunione che vincolano i vescovi, in base al carattere collegiale del sacramento che hanno ricevuto.

In questa prospettiva, l'istituzione inizialmente prevista fondamentalmente per aiutare il governo pastorale affidato ai singoli con la *missio canonica*, acquista un'altra dimensione e diviene lo strumento giuridico per incanalare istituzionalmente la corresponsabilità derivante dalla consacrazione episcopale. È certo che l'istituzionalizzazione delle Conferenze non era stata fatta per questo motivo, né si può affermare che queste istituzioni fossero sorte per rispondere alle esigenze di diritto divino della corresponsabilità. È però anche vero che la loro istituzionalizzazione e il modo in cui è avvenuta lasciano pensare che le Conferenze rappresentino istanze giuridiche idonee perché possa esprimersi la corresponsabilità dei singoli vescovi nelle funzioni degli altri: una corresponsabilità che — va sottolineato — ha uno specifico fondamento dottrinale dal quale derivano concrete conseguenze giuridiche.

Parlare di corresponsabilità in questi termini, come una realtà avente uno specifico contenuto giuridico fondato sul sacramento, si può solo se si adottano i postulati filosofici del realismo giuridico, individuando vere e proprie situazioni giuridiche, nelle quali qualcosa è dovuta a qualcuno a titolo di debito<sup>(19)</sup>. Tale è la corresponsabilità di cui stiamo parlando, in quanto fondata sulla dimensione collegiale del sacramento; essa è un diritto e allo stesso tempo un dovere di ciascun vescovo verso gli altri vescovi; diritto e dovere che gli altri vescovi devono rispettare (per dovere giuridico e non semplicemente morale) nei limiti del suo esercizio.

#### 4. *Il vincolo di comunione e il Collegio.*

Quanto sopra esposto è particolarmente utile per valutare nelle sue varie implicazioni la natura e il contenuto del vincolo di comunione<sup>(20)</sup> che si stabilisce tra i vescovi per effetto della consacrazio-

---

<sup>(19)</sup> Si veda G. GRANERIS, *Contributi tomistici alla filosofia del diritto*, Torino, 1949; J.P. SCHOUPE, *Le réalisme juridique*, Bruxelles, 1987.

<sup>(20)</sup> Benché non sia un problema di nomi, mi sembra ragionevole denominare « collegialità » questo vincolo di comunione, in quanto indica il costante riferimento

ne episcopale e della comunione con il Collegio. Tale vincolo ha, tra l'altro, la caratteristica di essere permanente, di non essere un vago affetto, e di avere una specifica dimensione giuridica <sup>(21)</sup>. Trattasi inoltre di un vincolo interpersonale e non soltanto di un vincolo di relazione col solo gruppo del Collegio episcopale <sup>(22)</sup>. Occorre soffermarsi brevemente su ciascuno di questi elementi.

Il carattere permanente del vincolo, che unisce tra di loro i vescovi, si basa sulla natura collegiale del sacramento ricevuto e sul carattere sacramentale dallo stesso conferito in modo stabile. È, quindi, un vincolo non solo presente nelle riunioni del Collegio episcopale, ma che sempre unisce in modo peculiare i vescovi. Occorre pertanto distinguere due realtà certamente diverse: da un lato il vincolo di comunione, in sé considerato, che sussiste in modo permanente tra i vescovi; dall'altro, il peculiare raggruppamento e *coetus* di tutti i vescovi che costituisce il Collegio episcopale. La distinzione è rilevante, perché, anche se solo il Collegio in quanto tale — convocato secondo la prassi — è soggetto di suprema potestà <sup>(23)</sup>, non solo nella riunione del Collegio, ma in ogni momento — nelle relazioni interpersonali o collettive, istituzionali o non — vi è tra i vescovi un vincolo permanente di natura giuridica <sup>(24)</sup>.

Collegialità e Collegio episcopale rappresentano due concetti differenti. Le due categorie — vincolo di comunione (o più propriamente « collegialità ») e « Collegio episcopale » — non stanno fra loro in un rapporto di esclusività, poiché la prima non si esaurisce nella seconda. La collegialità è propriamente il vincolo di comunione stabile che esiste tra i vescovi, fondato sulla natura dell'episcopato. Il Collegio episcopale, invece, è l'ente morale che riunisce tutto l'episcopato insieme con il suo Capo, ed è soggetto della suprema potestà nella Chiesa.

---

agli altri membri del Collegio nell'esercizio del loro ministero. Tuttavia attualmente questo termine può indurre in errore e perciò è più opportuno utilizzare l'espressione generica « vincolo di comunione ». Cfr. anche A. ANTON, *El estatuto teológico de las Conferencias episcopales*, in *Naturaleza y futuro...*, cit., p. 249.

<sup>(21)</sup> « *Communio... non intelligitur autem de vago affectu, sed de realitate organica quae iuridicam forma exigit* » (*Nota explicativa praevia*, n. 2, c).

<sup>(22)</sup> Cfr. *Christus Dominus*, n. 6; *Lumen gentium*, n. 22, a): « *Iam perantiqua disciplina, qua Episcopi in universo orbe constituti ad invicem et cum Romano Episcopo communicabant in vinculo unitatis, caritatis et pacis* ».

<sup>(23)</sup> Cfr. *Lumen gentium*, n. 22, b; CIC, can. 336.

<sup>(24)</sup> Ciò comporta che la dimensione giuridica dell'attività del Collegio episcopale non coincida con la dimensione giuridica dell'attività che i vescovi realizzano nelle relazioni giuridiche interpersonali.

Il vincolo che esiste tra i vescovi non è solo un vago affetto morale, ma presenta una concreta dimensione giuridica, che non si può comprendere se prima non si chiarisce il frequente equivoco — dovuto probabilmente ad una inadeguata risposta della dottrina canonistica alle attese ecclesiologiche — che identifica la dimensione giuridica inerente al peculiare vincolo di comunione che vi è tra i vescovi (collegialità), con una sola — anche se la più rilevante — delle sue manifestazioni giuridiche di potestà: l'esercizio della potestà suprema. Questa identificazione non sembra giuridicamente corretta, poiché l'esercizio della suprema potestà non è proprio della collegialità — del vincolo — ma del Collegio — cioè del soggetto morale che personifica il Collegio dei Dodici — <sup>(25)</sup>.

La soluzione contraria implica un'indebita riduzione. Se, infatti, è vero che solo nella riunione del Collegio episcopale i vescovi possono congiuntamente compiere atti giuridici con potestà suprema, non è altrettanto vero che la dimensione giuridica del vincolo che unisce tra loro i vescovi si esaurisca nell'esercizio del Supremo potere in forma collegiale. Questo porterebbe tra l'altro a non riconoscere una dimensione giuridica al vincolo sacramentale che unisce reciprocamente i vescovi.

Ritengo che non sia lontana da questa impostazione riduttiva la concezione del Diritto, e in specie del Diritto canonico, come pura e semplice espressione di potere. Da questa prospettiva — certamente molto diffusa — è impossibile cogliere l'esistenza di una dimensione giuridica interpersonale sulla base del sacramento, che non si traduca in *poteri*, ma in posizioni giuridiche soggettive di diritto e di dovere, come richiesto da una concezione realistica del Diritto <sup>(26)</sup>.

Distinguendo il *vincolo* e la *riunione* di tutti i vescovi risulta chiaro che la peculiare relazione di comunione che sorge dal vincolo — e cioè, la relazione di collegialità —, non si verifica solo rispetto all'insieme del gruppo, né quindi rispetto alla sola istituzione che giuridicamente è soggetto della potestà suprema. Lo stesso vincolo di comunione permane, infatti, con esigenze specifiche, anche nelle relazioni individuali o collettive più ristrette tra i vescovi, sia in

---

<sup>(25)</sup> Sul tema, vedi J.I. ARRIETA, *El Sínodo de los Obispos*, Pamplona, 1987, in particolare p. 196-200.

<sup>(26)</sup> Come è evidente, il problema è analogo a quello che in termini generali si pone relativamente al fondamento sacramentale dei diritti soggettivi.

quelle spontanee, che in quelle istituzionalizzate secondo forme giuridiche umane <sup>(27)</sup>.

Alla base di ogni relazione tra i vescovi vi è il vincolo di comunione che ha sempre una dimensione giuridica e non è soltanto un semplice affetto morale. Secondo le differenti circostanze in cui si svolgono le suddette relazioni fra i vescovi dipenderà il concreto contenuto giuridico del vincolo: tale contenuto sarà ovviamente diverso secondo i termini di ogni rapporto intersoggettivo, o secondo il quadro istituzionale e la disciplina giuridica nel cui contesto si instaurino le relazioni collettive <sup>(28)</sup>.

A volte il contenuto giuridico di questo vincolo sarà indeterminato, mentre altre volte sarà stabilito normativamente in forme diverse, e con norme che avranno un diverso fondamento giuridico. Infatti, mentre il contenuto giuridico della collegialità episcopale, che si manifesta attraverso la convocazione del Collegio episcopale, è fondato sul diritto divino, perché questo è il fondamento del Collegio in quanto ente morale; il concreto contenuto giuridico della collegialità che si manifesta nella riunione dei vescovi di una nazione nelle Conferenze episcopali, è invece di esclusivo diritto umano e contingente.

È secondo me particolarmente importante rendersi conto che abitualmente e di per sé la dimensione giuridica del vincolo permanente che si stabilisce con la ricezione dell'episcopato non si traduce in poteri, né in capacità di vincolare reciprocamente i vescovi o di esercitare insieme un potere giuridico sui fedeli cristiani <sup>(29)</sup>. Piuttosto, la manifestazione adeguata di questo vincolo permanente — come è stato messo in evidenza, senza considerare però che ci troviamo innanzi a una realtà anche giuridica <sup>(30)</sup> — non è altra che l'insie-

---

<sup>(27)</sup> In questo caso ha ragione Corecco quando afferma che « la sinodalità [...] non ha bisogno di esprimersi necessariamente attraverso forme istituzionali specifiche ». Cfr. E. CORECCO, *Sinodalità*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, Torino, 1982, p. 1483.

<sup>(28)</sup> Ad esempio, è diversa — nel fondamento e nella sostanza giuridica — la disciplina stabilita dai can. 336 s., 342 s., 439 s., 447 s. per le diverse istituzioni formate da vescovi.

<sup>(29)</sup> È l'idea contenuta nel n. 23 b) della Cost. *Lumen gentium*, quando precisa che i vescovi « ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christi institutione et praecepto tenentur, quae, etiamsi per actum iurisdictionis non exercentur, summopere tamen conferunt ad Ecclesiae universis emolumentum ». Cfr. S. PETTINATO, *Sollicitudo pro universa Ecclesia*, Milano, 1983, p. 22 s.

<sup>(30)</sup> Cfr. ad es. S.C. *pro Episcopis, Directorium Ecclesiae imago de pastorali mi-*

me di reciproche relazioni di diritto e di dovere tra vescovi tutelate dall'ordinamento canonico, il cui unico fondamento è dato dalla dimensione collegiale del sacramento che hanno ricevuto.

Nell'insieme delle posizioni giuridiche intercorrenti tra i vescovi vanno armonizzate le rispettive posizioni giuridiche di coloro che, da una parte, hanno la responsabilità personale degli uffici ecclesiastici e, dall'altra, la corresponsabilità verso gli altri membri dell'episcopato <sup>(31)</sup>.

Quando pertanto, la dottrina identifica la dimensione giuridica del vincolo di collegialità con l'esercizio della potestà suprema nel Collegio episcopale, opera una successiva serie di riduzioni che impediscono di cogliere l'ampia dimensione veramente giuridica della relazione di comunione instaurata tra i vescovi col sacramento. In tal modo l'ambito giuridico è ridotto al mero esercizio del potere. La dimensione giuridica del vincolo sacramentale è ridotta alla sola convocazione dell'istituzione soggetto del potere supremo, il che implica che il vincolo in quanto tale non esisterebbe se non in relazione al gruppo. In definitiva, le relazioni interpersonali tra i vescovi vengono così ridotte a un semplice e vago affetto morale, ignorando che anche se non vi sono posizioni di potere, vi sono però situazioni soggettive di vero diritto e dovere, ossia posizioni giuridiche che derivano dal carattere collegiale del sacramento in ordine alla realizzazione della missione della Chiesa.

##### 5. *Collegialità affettiva ed effettiva.*

Quanto esposto è da collegare con la classica distinzione tra collegialità affettiva e collegialità effettiva. Se si intende per collegialità il vincolo di comunione stabilito tra i vescovi dalla consacrazione e dall'appartenza al Collegio, « collegialità *effettiva* » — secondo l'uso corrente del termine — sarebbe l'espressione giuridica della potestà suprema — conciliare o extraconciliare — del Collegio episcopale. Espressione di collegialità *affettiva* sarebbero, invece, le manifestazio-

---

*misterio episcoporum*, 22 febbraio 1973, Città del Vaticano, 1973, in particolare n. 211-212.

<sup>(31)</sup> Sebbene con un fondamento teologico diverso, la necessità di armonizzare la diretta responsabilità degli uni con la corresponsabilità degli altri si manifesta anche in istituzioni come il Sinodo dei Vescovi e nei Consigli presbiteriali e pastorali. Cfr. J.I. ARRIETA, *El régimen jurídico de los Consejos presbiteriales y pastorales*, in *Ius Canonicum*, XXI (1981), in particolare p. 600-605.

ni *non giuridiche*, ma puramente morali — come spesso si dice — delle relazioni tra vescovi. Queste ultime si verificherebbero quando i membri dell'episcopato si trovassero in relazione tra loro individualmente e collettivamente: Concili particolari, Sinodo dei Vescovi, Conferenze episcopali. In questa prospettiva, le Conferenze episcopali sarebbero una mera manifestazione dell'*affectus collegialis* dei vescovi di una nazione <sup>(32)</sup>.

Questa distinzione ha avuto il merito di evitare — nella delicata situazione disciplinare e dottrinale successiva al Vaticano II — che fosse considerata espressione della suprema potestà del Collegio episcopale qualunque riunione episcopale auspicata dal Concilio a diversi livelli, e in particolare il Sinodo dei Vescovi e le Conferenze episcopali. Al riguardo, è necessario chiarire che soltanto la riunione del Collegio episcopale *qua talis* è soggetto della suprema potestà della Chiesa, mentre le altre istituzioni non sono espressione di questo potere né sono giuridicamente vincolate al Collegio.

Ma non è esattamente questo il problema che qui poniamo. Chiarito il principio, e tenendo conto delle considerazioni precedenti, ci interessa valutare il senso canonico della distinzione tra collegialità *affectivae-effectivae*.

Se sotto un profilo pedagogico e con esclusivo riferimento all'esercizio della potestà suprema del Collegio, questa distinzione può avere certa utilità <sup>(33)</sup>, da un punto di vista giuridico invece tale distinzione non soltanto è carente di senso ma soprattutto implica l'occultamento di un importante aspetto della realtà: che, cioè, anche fuori della riunione del Collegio episcopale permane il vincolo collegiale nella sua dimensione giuridica con effettivi diritti e doveri (si pensi d'altra parte come soprattutto fuori di tale riunione vi siano occasioni di sviluppare tale vincolo). Sarebbe perciò più corretto affermare che il vincolo giuridico di collegialità instaurato tra i vescovi dalla consacrazione episcopale ha come contenuto veri e propri poteri soltanto quando il diritto — in alcuni casi con un fondamento divino (ad es. Concilio ecumenico), e in altri con un fondamento umano (ad es. Conferenze episcopali) — lo stabilisca e nel modo in cui lo stabilisca.

---

<sup>(32)</sup> In questo senso ho utilizzato il termine nel *Código de Derecho Canónico, Edición anotada*, Pamplona, 1983, commento al can. 447.

<sup>(33)</sup> In questo senso, ad esempio, la utilizza la *Relatio Finalis*, cit., p. 13, o la *Commissio Theologica internationalis* in *Themata selecta de Ecclesiologia*, Città del Vaticano, 1985, p. 33-34.

Considerando le Conferenze episcopali e prescindendo dal motivo eminentemente pastorale della loro istituzione, si può affermare che esse sono certamente, nel senso qui considerato, espressioni giuridiche di collegialità, per il semplice fatto che riuniscono per attività di governo soggetti vincolati dalla stessa relazione collegiale. Ciò non implica che gli atti giuridici emanati dalla Conferenza siano fondati sulla potestà del Collegio — il che è assolutamente da escludere —, ma significa che questi atti devono essere il risultato di reciproci consigli, suggerimenti e decisioni tra i suoi membri, ognuno dei quali è espresso ed è recepito sulla base di posizioni giuridiche di vero diritto e dovere. Affermare in questi termini la natura collegiale delle Conferenze episcopali si traduce operativamente nell'affermare la natura giuridica — e non solo morale — del diritto-dovere in ogni vescovo di esporre agli altri i propri pareri, e nel corrispondente diritto-dovere di essere sostenuto dai consigli degli altri e di riceverli in quanto siano giuridicamente pertinenti. Non ha senso quindi parlare di collegialità *affectivae* con pretese di rigore tecnico-giuridico.

È possibile da ciò dedurre come questo carattere veramente collegiale delle Conferenze episcopali si traduca giuridicamente innanzitutto in un peculiare modo di governare che chiama in causa la responsabilità di ogni singolo vescovo. Questa vera collegialità, che è giuridica, implica che si riconosca nel legittimo consiglio che si riceve — di uno o di più membri dell'episcopato — l'esercizio di un vero diritto-dovere degli altri membri del Collegio; tale esercizio normalmente non avrà forza vincolante, ma obbligherà giuridicamente a valutare con serietà il consiglio ricevuto, restando poi libero di adottare il comportamento che si ritenga più opportuno; senza cioè che si perda o resti diminuita per il consiglio degli altri la responsabilità personale che si ha in quanto titolare dell'ufficio<sup>(34)</sup>.

Lo specifico modo di governare e di cercare nell'azione di governo l'equilibrio tra l'indeclinabile responsabilità del titolare dell'ufficio alla guida della diocesi e la corresponsabilità di coloro che sono uniti a lui dallo stesso sacramento, si può cogliere pienamente nella misura in cui si supera una concezione personalistica del governo, che sappia cogliere il meglio di quanto è postulato dalle esigenze giuridiche di un governo in comunione. La personale responsabilità nel governo non equivale a un governo personalizzato che non tenga de-

---

(34) Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *El Obispo y la Conferencia episcopal*, in *Ius Canonicum*, XXI (1981), p. 507-542.

bitamente conto della legittima collaborazione derivante dal vincolo collegiale. Infatti, quando il governo delle Chiese locali non è visto in tale prospettiva, è facile giungere ad escludere ogni altro intervento giuridico — non solo degli altri vescovi, ma anche dello stesso Romano Pontefice, il cui intervento non è soltanto di corresponsabilità bensì di immediata e suprema potestà —, e in definitiva a forme più o meno acute di episcopalismo difficilmente compatibili con il carattere gerarchico e di comunione del governo della Chiesa.

#### 6. *Conseguenze normative della collegialità.*

Le Conferenze episcopali sono nate nella Chiesa per aiutare i vescovi diocesani nel loro governo pastorale. In vista di questa funzione esse sono state strutturate giuridicamente dal decreto *Christus Dominus*, dal suo primo sviluppo normativo <sup>(35)</sup>, dai can. 447-459 del Codice di Diritto Canonico, dagli statuti di ogni Conferenza e dalle altre norme canoniche ad essa relative. Istituzionalmente esse nascono quindi come un'esigenza pratico-pastorale di puro diritto umano, estranea a ogni fondazione nel supremo potere giuridico del Collegio dei vescovi. Tuttavia, poiché di fatto costituiscono una riunione di vescovi legati tra loro da un vincolo collegiale che ha dimensione giuridica, si può parlare in senso stretto di una loro natura collegiale.

Premesso ciò, dobbiamo chiederci fino a che punto questa natura collegiale delle Conferenze si rispecchi nella vigente normativa, e in che misura questa normativa sia giuridicamente adeguata per regolare le conseguenze derivanti sul piano interpersonale dalla dimensione collegiale dell'episcopato <sup>(36)</sup>.

Le norme attualmente in vigore si limitano a stabilire il modo giuridico secondo cui va strutturato ed esercitato il potere giuridico nelle Conferenze episcopali, ma non considerano l'insieme delle relazioni giuridiche interpersonali nell'ambito della Conferenza, le quali, come abbiamo visto, non sono innanzitutto manifestazioni di potere. Lo scopo quasi esclusivamente organizzatorio delle Conferenze episcopali intese come strutture di governo, conferisce una sostanziale

---

<sup>(35)</sup> Cfr. *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, I, n. 41.

<sup>(36)</sup> Vedi l'analisi degli elementi giuridici del dibattito conciliare sulle Conferenze in M. COSTALUNGA, *De Episcoporum Conferentiis*, in *Periodica*, 57, 1968, in particolare p. 235-246.

versatilità alla normativa, e permette che rappresentino quanto meno uno dei modi per raccordare la reale natura collegiale dell'istituzione con la responsabilità personale dei titolari degli uffici di direzione e governo diocesani, la cui opera la Conferenza si propone di aiutare.

Per valutare l'anzidetta normativa si deve tenere presente che lo sviluppo normativo del decreto *Christus Dominus* in materia di Conferenze episcopali è avvenuto in una fase storica nella quale queste istituzioni sono state spesso al centro di tensioni, sia rispetto alle istanze del potere supremo della Chiesa sia rispetto a quelle dei governi locali. Questo fatto si spiega in parte per la novità dell'istituzione stessa, che richiede un periodo di adeguamento alle istituzioni di governo tradizionali. Tuttavia è certo che la tensione è stata spesso causata dal voler conferire al potere delle Conferenze un fondamento di diritto divino, che è proprio soltanto del Collegio episcopale.

I problemi disciplinari e dottrinali che ne sono derivati hanno inciso in modo particolare su tutto il processo di revisione del Codice del 1917. Lo dimostra il semplice raffronto tra i successivi *schemata Codicis*, dai quali si rileva che, nella misura in cui si andava predisponendo una normativa stabile che sostituisse la legislazione postconciliare *ad experimentum*, prevalse un criterio restrittivo sulle competenze delle Conferenze episcopali<sup>(37)</sup>. La fedeltà alla dottrina sull'episcopato induceva a proteggere da eventuali ingerenze delle Conferenze il potere *iure divino* che i vescovi diocesani hanno nelle loro diocesi, evitando inoltre che le Conferenze stesse potessero presentarsi come organismi nazionali in tensione con le istanze centrali di governo. Di fatto, molte competenze che i primi *schemata* del Codice attribuivano alle Conferenze episcopali furono infine attribuite ai vescovi diocesani.

Nel delicato contesto disciplinare successivo al Concilio, non può meravigliare che si sia potuta tralasciare una valutazione delle Conferenze episcopali basata su una più completa considerazione della dottrina sull'episcopato<sup>(38)</sup>, rinunciando a descrivere le relazioni

---

(37) Per una valutazione della normativa, cfr. *Relatio complectens Synthesim animadversionum...*, in *Communicationes*, XIV (1982), p. 199; G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali nel Codice di Diritto canonico del 1983*, in *Actes du V<sup>e</sup> Congrès Internationale du Droit canonique*, Ottawa, 1986, p. 497-503.

(38) Con alterno successo, aveva cercato di percorrere questa strada la riunione straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1969. Cfr. *Synodus extraordinaria episco-*

interpersonali tra vescovi in modo analogo a come aveva già iniziato ad auspicare, ad esempio, il direttorio *Ecclesiae imago* <sup>(39)</sup>. Non è certamente possibile né necessario tipizzare in norme generali ed astratte l'insieme di relazioni giuridiche intersoggettive di questo genere, anche per la difficoltà di stabilire *a priori* un equilibrio tra le rispettive posizioni di responsabilità e di corresponsabilità. Comunque, bisogna convenire che alcuni riferimenti più espliciti della normativa avrebbero potuto contribuire a creare una certa sensibilità sull'esistenza di queste posizioni intersoggettive e sul loro carattere giuridico.

Il vigente ordinamento canonico considera le Conferenze episcopali come istanze di armonizzazione del governo pastorale (can. 447) delle Chiese locali di ambito nazionale (can. 448 § 1). Abbiamo già parlato del fondamento dottrinale di questa armonizzazione. Aggiungiamo ora che il suo oggetto è determinato da un lato dalle materie sulle quali deve o può pronunciarsi la Conferenza con potere giuridico in base al can. 455 § 1; e, dall'altro, dall'indeterminato insieme di temi pastorali che rientrano nella corresponsabilità dei membri del Collegio, anche se in queste materie le posizioni giuridiche di corresponsabilità si manifestino solo in termini di suggerimenti o di consigli giuridicamente pertinenti (can. 455 § 1).

Per quanto riguarda il primo gruppo di materie, le modalità giuridiche stabilite dai can. 454 e 455 per esercitare la potestà nelle Conferenze mirano al necessario equilibrio tra la responsabilità personale dei titolari degli uffici diocesani e la corresponsabilità degli altri vescovi. Il legislatore ha creduto di trovare questo equilibrio stabilendo la forma per individuare le materie oggetto di deliberazioni vincolanti da parte della Conferenza episcopale e indicando le modalità con cui si devono adottare le anzidette deliberazioni.

Come sappiamo, le materie nelle quali la Conferenza può deliberare con potere giuridico sono tassativamente determinate dal legislatore con norma generale o *motu proprio* (can. 455 § 1). Trattasi di una riserva del supremo legislatore sulla linea di quanto sancito dal n. 8 a) del decreto *Christus Dominus* e dal § 1 del can. 381: occorre tenere presente ciò nel qualificare la natura giuridica

---

porum, II. Rapporti tra Conferenze Episcopali e Sede Apostolica. Città del Vaticano, 1969.

<sup>(39)</sup> Cfr. S.C. pro Episcopis, *Directorium Ecclesiae imago de pastoralis ministerio episcoporum*, 22 febbraio 1973. Città del Vaticano, 1973, in particolare n. 211 e 212 b.

del potere — necessariamente *a iure participato* — che esercitano le Conferenze <sup>(40)</sup>.

D'altra parte, anche il modo giuridico di deliberare su tali materie richiede che siano armonizzate le rispettive posizioni giuridiche; si è cercato di conseguire tale scopo per diverse vie. Innanzitutto, con la riserva del voto statutario — di elaborazione e modificazione degli statuti — ai soli vescovi diocesani e ai coadiutori, ispirata al fatto che solo questi — i coadiutori in quanto godono di una aspettativa di diritto <sup>(41)</sup> — sono direttamente interessati nella loro responsabilità personale di governo dall'intera attività delle Conferenze regolata negli statuti <sup>(42)</sup>.

In secondo luogo, ammettendo anche il voto di tutti gli altri vescovi con incarico pastorale diretto <sup>(43)</sup>, come adeguato contenuto giuridico-positivo del vincolo di collegialità nelle Conferenze.

Infine, il requisito di una maggioranza qualificata di due terzi <sup>(44)</sup> e la necessità della successiva *recognitio* della Santa Sede, costituiscono due filtri giuridici a tutela sia della responsabilità personale dei titolari di ogni ufficio diocesano, sia della corresponsabilità — anch'essa degna di tutela — che tutti hanno nei compiti non direttamente loro affidati.

In questo modo risultano individuate sia le materie di governo che possono essere oggetto di una armonizzazione vincolante all'interno della Conferenza, sia le altre materie pastorali la cui armonizzazione può essere opportuno conseguire <sup>(45)</sup>, dentro o fuori delle

---

<sup>(40)</sup> In senso contrario, H. MÜLLER, *La Conferencia episcopal...*, cit. p. 149, che però ammette che la riserva fatta dalla suprema autorità di cui parla il can. 381 § 1 è alla base della potestà delle Conferenze.

<sup>(41)</sup> Cfr. *Schema de pastoralibus Episcoporum munere in Ecclesia. Textus emendatus. Relatio de singulis numeris Capituli II. Ad n. 36.*, AS III-VI, p. 203.

<sup>(42)</sup> Nel dibattito conciliare risultò chiaro che la disuguaglianza del voto era dovuta al fatto che non si considerava l'intervento degli uni e degli altri sotto il profilo dell'uguaglianza nel sacramento. Cfr. *Schema Decreti de pastoralibus Episcoporum munere in Ecclesia. Textus recognitus. Relatio de singulis numeris Capituli III, ad n. 38*, AS IV-II, p. 610.

<sup>(43)</sup> Cfr. can. 455 § 2 con riferimento al can. 447.

<sup>(44)</sup> Sulla possibilità che gli statuti delle Conferenze prevedano una maggioranza anche superiore a quella indicata, vedi *Schema Decreti de pastoralibus Episcoporum munere in Ecclesia. Textus recognitus. Relatio de singulis numeris Capituli III, ad n. 38.*, AS IV-II, p. 611.

<sup>(45)</sup> « *Conferentia Episcoporum non intellegitur primarie ut coetus legislativus qui fere omnia centralizare debeat, sed est praesertim organum unionis et communicationis Episcoporum inter se* ». (*Relatio Complectens Synthesim animadversionum...*, in *Com-*

Conferenze, raggiungendo un comune accordo tra i vescovi. Ed è proprio in quest'ultimo campo dove si dovrà maggiormente concretizzare — rispettando le posizioni giuridiche e gli obblighi di ognuno — la reciproca relazione giuridica tra i vescovi fondata sul vincolo di comunione del sacramento che hanno ricevuto.

È anche da notare che nell'attuale ordinamento è possibile la tutela giuridica di queste posizioni soggettive. Raramente questa tutela potrà essere riferita ad un'azione isolata di mancato compimento del dovere di considerare e valutare gli apporti fondati sulla corresponsabilità degli altri; ma un atteggiamento che continui a non tenere nella dovuta considerazione i legittimi diritti degli altri si trasformerà in un dato oggettivo che potrà e dovrà essere valutato come una mancanza della comunione necessaria per governare. Spetterà allora alla Santa Sede esaminare la legittimità degli interventi e ripristinare l'ordine della giustizia.

Prima di concludere, occorre ancora soffermarsi sulla composizione delle Conferenze episcopali, limitatamente all'oggetto delle riflessioni sviluppate in queste pagine. Le Conferenze infatti non riuniscono che un settore dell'episcopato, sia perché vi partecipano soltanto i vescovi di una nazione, sia anche perché vi fanno parte soltanto i vescovi che hanno un diretto incarico pastorale.

La Conferenza episcopale è una struttura pastorale di ambito generalmente nazionale, alla quale partecipa solo quel settore dell'episcopato che può avere una diretta corresponsabilità nell'esercizio degli uffici pastorali di questa zona geografica per il cui aiuto è stata istituita la Conferenza stessa.

Penso che si debba tener presente che anche la corresponsabilità derivante dal vincolo collegiale è ordinata, e quindi gli obblighi che ne derivano hanno gradi di intensità diversi, quanto più prossimo sia il compito pastorale: la corresponsabilità che possono avere i vescovi in due diocesi limitrofe, la cui azione pastorale è di fatto cointeressata, è maggiore di quella di due vescovi di continenti diversi. Inoltre, il fattore nazionale — fortemente legato all'origine delle Conferenze — agisce normalmente come elemento catalizzatore dei problemi pastorali delle diverse diocesi. Tutto questo spiega perché i vescovi riuniti in Conferenza sono quelli più direttamente uniti dal rapporto giuridico annesso alla consacrazione. C'è tuttavia un'altra restrizione da giustificare.

---

*municationes*, XIV (1982), p. 199); vedi anche *Communicationes*, XII (1980), p. 268.

Infatti, come abbiamo detto, non tutti i vescovi della nazione sono chiamati alle Conferenze episcopali, ma soltanto quelli che hanno ricevuto per missione canonica un compito pastorale nel territorio. Ci troviamo nuovamente di fronte ad un discorso nel quale svolge un'essenziale tensione la *missio canonica*, perché questa particolarità nella composizione è anche riflesso della stessa finalità della Conferenza e del motivo della sua istituzione: alla base della Conferenza non si trova tanto la condizione episcopale dei suoi membri, quanto la missione pastorale che hanno ricevuto <sup>(46)</sup>.

Nel prevedere che la Conferenza sia costituita da quegli ecclesiastici che hanno un diretto incarico pastorale di guida di una porzione del Popolo di Dio, la norma conferma due aspetti già esaminati: primo, che non si tratta di una istituzione vincolata al Collegio episcopale — nel qual caso tutti i vescovi dovrebbero essere membri *a iure* delle Conferenze; secondo, che la funzione per cui si istituiscono le Conferenze non rappresenta un'esigenza di tipo teologico — connessa con la struttura del Collegio — ma mira a risolvere le necessità concrete del governo pastorale.

\* \* \*

Una valutazione globale consente di affermare che la vigente normativa — che può certamente essere migliorata sotto un profilo tecnico — lascia spazio per un'azione collegiale e costituisce un'adeguata tutela della responsabilità personale dei titolari degli uffici. Ritengo tuttavia necessario riaffermare che la natura collegiale delle Conferenze si concretizza soprattutto nell'insieme delle altre relazioni tra i vescovi della Conferenza, che pur non essendo di potestà, sono però giuridiche. In realtà, la natura collegiale delle Conferenze episcopali, più che chiamare in causa il supremo potere giuridico del Collegio, come si afferma spesso, coinvolge l'indeclinabile responsabilità personale di ogni vescovo, obbligandolo a valutare nella giusta misura gli apporti degli altri membri del Collegio e a collaborare anche al buon governo dei compiti direttamente affidati agli altri fratelli nell'episcopato.

---

<sup>(46)</sup> Questa concezione è stata assunta come base della recente Risposta autentica del Consiglio dell'interpretazione dei testi legislativi che riserva ai soli vescovi diocesani il diritto passivo di elezione alla carica di Presidente nelle Conferenze episcopali, can. 452 (cfr. *L'Osservatore Romano*, 10 marzo 1989, p. 5; *Communicatioes*, XX (1988), p. 155).